



Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

Via San Bernardino, 16 – 24040 Lallio (BG) – Tel:035/2059011 - Fax: 035/200729
Cod.Fisc. 80024370167 – P.IVA 00884900168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 del 15-02-2019

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SUI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18:30, presso questa Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'Ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MASTROMATTEI MASSIMO	SINDACO	P
PIATTI GIANCARLO	ASSESSORE	P
CIVIDINI MANUELA	ASSESSORE	A
PERUZZINI SARA	ASSESSORE	P
MIGLIORINI MULAZZANI MARCO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MASTROMATTEI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BUCCI CARLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L. , in quanto la proposta è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Il Responsabile del Settore interessato
STROPPA LOREDANA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità
STROPPA LOREDANA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è necessario deliberare le tariffe annuali in materia di diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità, e che, a tal proposito, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007 - ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata, da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018;
- il suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 25.01.2019;

VISTI:

- il D.Lgs 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, Capo I, che disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni;
- gli artt. 42 comma 2 lett. f) e 48 del D. Lgs n. 267/2000 che assegna la competenza dell'Organo Giuntale in base al combinato disposto e che escludono dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote dei tributi locali, a meno che non si tratti di tributi di nuova istituzione;

RILEVATO che l'emanazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ha dato avvio al federalismo fiscale;

RICHIAMATO il vigente *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 e s.m.i.)*, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 13/27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che le norme del citato Regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda commerciale, definiti con lo stesso regolamento, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree private, pubbliche o di uso pubblico, ai sensi del D. Lgs. N 507/15.11.1993 ed in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e nel Regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATO che l'art. 11, comma 10, della L. N. 449/1997 e s.m.i., disposte dall'art. 30, comma 17, della L. N. 488/199, avevano riservato ai Comuni la possibilità di aumentare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni con due diverse decorrenze:

-dal 1° gennaio 1998 per tutte le superfici con incremento delle tariffe nella misura massima del 20%;

-dal 1° gennaio 2000 con incremento delle tariffe, fino ad un massimo del 50% rispetto alla tariffa base, ma soltanto per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni da arrotondare al mezzo metro quadrato;

ATTESO che il D.P.C.M. in data 16.02.2001 ha modificato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/93 rideterminandola, per i Comuni di classe V, in Lire 22.000 pari ad Euro 11,36, ogni metro quadro di superficie e per anno solare, a decorrere dal 1 marzo 2001;

CONSIDERATO che le attuali tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, stabilite con delibera di C.C. n. 3 del 23.02.1998, confermate con la sopra citata Deliberazione Consiglio Comunale n° 13/27.04.2016 e successivamente prorogate, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. N. 296/27.12.2006, comprendono l'aumento del 20% ex art. 11 L. 27.12.1997, N. 449;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 N. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 27.04.2004 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 19.07.2007, atti esecutivi ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

-il Decreto sindacale n. 13/2015 prot. 3147 del 22.04.2015 di nomina di Stroppa Rag. Loredana quale “Funzionario responsabile Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni” con decorrenza dal 01.03.2015;

-il Decreto sindacale n. 4/2019 prot. 16 del 02.01.2019 di nomina di Stroppa Rag. Loredana quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità per il periodo dal 01.01.2019 al 21.05.2019;

RILEVATO:

- che l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, abrogava l'art. 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a far data dal 26/06/2012;
- che di conseguenza, l'aumento tariffario operato dal Comune di Lallio sarebbe diventato illegittimo dal 2013, se non fosse intervenuto il legislatore con una norma interpretativa contenuta nell'art. 1, comma 739, della Legge N. 208/2015; tale norma specificava che l'abrogazione operata dall'art. 23, comma 7, del D.L. sopra citato non aveva effetto per i comuni che avevano già deliberato l'aumento tariffario prima del 26/06/2012;
- che quest'ultima norma di legge aveva pertanto legittimato il Comune di Lallio a mantenere gli aumenti tariffari in precedenza approvati poiché deliberati prima del 26/06/2012;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208, ha emesso la Sentenza N. 15/10.01.2018, stabilendo che la norma interpretativa in questione non è corretta ed ha chiarito che le maggiorazioni tariffarie erano legittime fino al 2012 e che, a partire dall'anno d'imposta 2013, i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione;

VISTI:

-l'art. 1 comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, N. 145, Legge di Bilancio 2019, che consente ai Comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto sopra citata N. 15 del 2018;

-l'art. 1 comma 919 della citata Legge n. 145 del 2018 che reintroduce, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti dei diritti e delle tariffe di cui al Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, N. 507, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

RITENUTO opportuno determinare, alla luce della suesposta normativa, le tariffe riferite all'Imposta comunale sulla pubblicità ed ai Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, così come indicato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione (Allegato 1), riportante le nuove tariffe che troveranno applicazione a partire dal 01.01.2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 9/25.01.2019 avente ad oggetto "Imposta Comunale sulla Pubblicità – Proroga del termine di versamento per l'anno 2019", con la quale si differiva dal 31/01/2019 al 31/03/2019 la scadenza per il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta per l'anno 2019, con effetto unicamente sull'annualità 2019;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità Stroppa Rag. Loredana;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Pubblicità:

-in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213 del 7 dicembre 2012;

-in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213 del 7 dicembre 2012;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- Di determinare e approvare le tariffe relative a Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, con effetto dal 01.01.2019, nelle misure riportate nel prospetto, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'aumento del 26% rispetto alla tariffa base;
- Di dare atto del rispetto dell'art. 1 comma 919 della Legge N. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che reintroduce, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti dei diritti e delle tariffe di cui al Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, N. 507, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato;
- Di dare atto altresì che gli aumenti applicati non afferiscono alle forme di pubblicità non commisurate alla superficie;
- di delegare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità ad espletare gli adempimenti previsti, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Portale del Federalismo Fiscale;
- Di dichiarare a seguito di unanime, favorevole e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo N. 267/2000 per consentire all'ufficio ragioneria di trasmettere, in tempo utile, ai contribuenti gli appositi avvisi per il pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2019, in scadenza il 31/03/2019.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MASTROMATTEI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BUCCI CARLA

Composta da n. ___7___ facciate e n. ___1___ allegati.